****

**CITTA’ di S U B I A C O**

***Città Metropolitana di Roma Capitale***

*DISTRETTO RM 5.4*

**AVVISO PUBBLICO**

**ISCRIZIONE AL REGISTRO DEI “SOGGETTI EROGATORI E GESTORI DEI SERVIZI ALLA PERSONA” NEL DISTRETTO SOCIOSANITARIO ROMA 5.4**

Premesso che la Regione Lazio:

- con D.G.R. n. 223 del 3 maggio 2016 ha approvato le linee guida per i criteri, le modalità e le procedure per l’erogazione delle prestazioni inerenti ai servizi ed agli interventi di assistenza alla persona;

- con D.G.R. n. 88 del 28 febbraio 2017 ha modificato l’allegato A alla D.G.R. n. 223/2016;

- ha ritenuto opportuno prevedere l’istituzione, presso i soggetti pubblici titolari dei servizi, di un registro dei soggetti gestori dei servizi alla persona, iscritti sulla base di appositi requisiti, denominato “Registro dei soggetti gestori dei servizi alla persona” al fine di:

a) perseguire un sistema di offerta che eroghi servizi di qualità che vadano incontro ai reali bisogni delle persone da assistere, nel pieno rispetto della loro dignità umana;

b) creare uno strumento di preselezione dei soggetti gestori per l’accesso alle procedure di affidamento dei servizi di assistenza alla persona, come previsto dalle normative vigenti che contemplano interventi diversificati in base alle forme di disagio e dei fenomeni sociali esistenti ed emergenti;

**Vista** la Legge Regionale n. 11 del 10/08/2016 “Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio”, in particolare l’art. 26 “Servizio di assistenza domiciliare”;

Dato atto che:

- il registro non darà luogo alla formazione di alcuna graduatoria e non avrà valore vincolante per l’Ente;

- l’scrizione al Registro di soggetti gestori di servizi alla persona costituisce la condizione essenziale non solo per l’accesso alle procedure di affidamento dei servizi di assistenza alla persona, in ordine alle prestazioni di assistenza domiciliare da attivare, come previsto dalla legislazione vigente in materia, ma anche per il proseguimento dell’erogazione del sostegno economico al beneficiario da parte dell’ente pubblico, che deve scegliere il soggetto erogatore all’interno del registro;

**RENDE NOTO**

che il Distretto sociosanitario Roma 5.4, in ottemperanza alle linee guida approvate dalla Regione Lazio ed in esecuzione alla propria Determinazione Dirigenziale n. del intende istituire il Registro dei soggetti gestori dei servizi alla persona.

**Art. 1 – Definizioni**

Per “servizio alla persona” si intende l’assistenza domiciliare così come prevista all’art. 26, commi 1 e 2 della legge regionale 11/2016.

L’assistenza domiciliare è costituita da un insieme di prestazioni sociali rese a domicilio e finalizzata a favorire la permanenza delle persone in condizioni di necessità nel proprio ambiente, nonché ad elevare la qualità della vita delle stesse, ad evitare il fenomeno dell’isolamento e dell’emarginazione sociale nonché il ricorso

a forme di istituzionalizzazione.

Il servizio di assistenza domiciliare comprende prestazioni di tipo socioassistenziale che si differenziano in base alle singole tipologie di persone destinatarie del servizio, attraverso l’elaborazione e l’attuazione di un piano personalizzato di assistenza o di un piano personalizzato educativo-socioassistenziale diversificato secondo i bisogni dei beneficiari e gli obiettivi da raggiungere. Il suddetto piano personalizzato è elaborato dai Servizi Sociali territoriali, eventualmente coordinato con il piano assistenziale sanitario predisposto dall’Azienda sanitaria locale, ed è condiviso e accettato dalla persona destinataria del servizio e dai suoi familiari. I progetti personalizzati possono essere modificati dagli stessi servizi sociali in base a riscontrate variazioni delle condizioni o esigenze. I cittadini utenti (o chi ne fa le veci ai sensi di legge) si rivolgeranno direttamente al soggetto gestore prescelto, chiedendo l’attivazione del progetto personalizzato predisposto dai servizi sociali territoriali competenti. Il servizio dovrà essere attivato dal gestore prescelto nei tempi indicati dal progetto personalizzato. L’attivazione immediata può essere approvata previa richiesta scritta in circostanze che precludono la salute del cittadino utente. Le prestazioni saranno garantite di norma dal lunedì al sabato, compresi i prefestivi, eccezionalmente nei giorni festivi anche infrasettimanali. Di norma la fascia oraria è compresa tra le ore 7:00 e le ore 21:00; solo in casi eccezionali ed accertati dal servizio sociale competente il progetto personalizzato potrà prevedere l’attivazione e la realizzazione di servizi durante i giorni festivi e/o nell’orario 21:00 – 7:00. Nel rispetto del progetto personalizzato è prevista la continuità degli interventi da parte degli stessi operatori e la loro sostituzione tempestiva in caso di assenza anche breve. Il soggetto gestore, per ogni cittadino utente ammesso al servizio, predispone e tiene presso la propria sede una cartella contenente i dati personali, amministrativi e sociali, il progetto personalizzato di assistenza e la registrazione di tutte le fasi del lavoro compiuto settimanalmente.

Il gestore predispone ed aggiorna il registro del personale impiegato, con l’indicazione dei turni di lavoro, delle mansioni, della forma contrattuale e del relativo inquadramento. Il soggetto gestore predispone inoltre strumenti operativi per la verifica settimanale da parte del Responsabile, di cui al successivo art. 4 del presente documento, delle presenze e della puntualità degli operatori e per l’aggiornamento della cartella della persona destinataria dell’intervento.

Il gestore provvede con la propria organizzazione all’esecuzione delle prestazioni assumendo in proprio, a seguito di attivazione del servizio, tutte le responsabilità attinenti alla mancata, parziale o inadeguata erogazione. All’inizio delle attività il soggetto gestore sottoscrive con il cittadino utente apposito contratto per la fornitura di servizi alla persona, impegnandosi ad erogare le prestazioni previste nel progetto personalizzato predisposto dai servizi sociali territoriali. Nello svolgimento delle attività affidate il soggetto gestore è tenuto a garantire regolarità e puntualità, utilizzando operatori in possesso della professionalità richiesta, impegnandosi a garantire la continuità delle prestazioni previste dal progetto personalizzato con i medesimi operatori, limitando il turn over, al fine di salvaguardare il rapporto operatore/utente. Alla conclusione del progetto personalizzato il soggetto gestore compilerà e consegnerà ai servizi sociali territoriali di competenza il report sul servizio erogato. Il gestore si impegna a sostituire tutte le assenze del personale con altro idoneo personale in possesso dei medesimi requisiti richiesti, dandone, tempestiva e preventiva informazione al cittadino utente. Il personale incaricato sarà adeguatamente informato a cura del soggetto gestore dei rischi propri del servizio, nonché delle cautele da adottare; al personale verrà fornito, sempre a cura del gestore, ogni strumento e/o attrezzatura idonea alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali qualora l’espletamento delle mansioni lo richieda. In particolare, il gestore ottempera alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti, adottando tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l’incolumità delle persone addette e dei terzi. Il personale verrà sottoposto, a cura del soggetto gestore, ai controlli sanitari previsti dalla vigente normativa per le categorie professionali. Il gestore garantisce l’assunzione a proprio carico di tutti i mezzi necessari all’espletamento delle prestazioni oggetto del presente documento. Trattandosi di servizi di pubblico interesse, il gestore assicurerà e garantirà l’erogazione delle prestazioni sempre ed in ogni in caso, anche in presenza di agitazioni sindacali, vertenze aziendali, ecc. nella misura prevista da eventuali accordi e in applicazione della normativa sui servizi definiti essenziali.

Il soggetto gestore consente l’esercizio, da parte dell’Ufficio di Piano e dei servizi sociali territoriali interessati, di ampie facoltà di vigilanza e controllo in merito:

- al permanere dei requisiti di accreditamento;

- al regolare e buon funzionamento del servizio;

- all’efficacia ed efficienza della gestione;

- all’adempimento puntuale e preciso dei programmi di lavoro;

- al rispetto di tutte le norme contrattuali e contributive nei confronti dei dipendenti.

Il soggetto gestore consente all’effettuazione da parte dell’Ufficio di Piano e dei servizi sociali territoriali interessati delle valutazioni periodiche di cui al punto all’allegato B della D.G.R. Lazio n. 88/2017, accettando fin d’ora che la valutazione positiva del servizio erogato sia condizione indispensabile per il mantenimento dell’accreditamento.

Gli utenti dell'assistenza domiciliare sono persone in condizioni di parziale o totale non autosufficienza, nonché famiglie con componenti a rischio di emarginazione, con particolare riguardo a soggetti in età evolutiva e giovanile ed è rivolta prevalentemente alle seguenti tre aree di intervento:

a) area dell’invecchiamento;

 b) area della disabilità e del disagio psichico;

c) area dell’età evolutiva e giovanile.

Gli utenti, pertanto, dell'assistenza domiciliare sono i minori, le persone con disabilità, anche minori, (ivi comprese le persone affette da patologie cronico-degenerative disabilitanti) e le persone anziane (ivi comprese le persone anziane non autosufficienti affette da patologie correlate all'età) che per la loro situazione personale, familiare e socio-ambientale necessitano di sostegno e affiancamento.

**Art. 2 - Destinatari**

Possono iscriversi al registro i soggetti del Terzo Settore individuati ai sensi della L.R. 11/2016, articolo 39 comma 2 quali:

1. a) le organizzazioni di volontariato di cui alla L.R. 29/1993 e successive modifiche;
2. b) le associazioni di promozione sociale di cui alla L.R. 22/1999 e successive modifiche;
3. c) le associazioni di cui alla legge regionale 24 maggio 1998, n. 58 (Concessioni di contributi ad associazioni sociali regionali) e successive modifiche;
4. d) le cooperative sociali di cui alla L.R. 24/1996 e successive modifiche;
5. e) le imprese sociali di cui al decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155 (Disciplina dell’impresa sociale, a norma delle Legge 13 giugno 2005, n. 118) e successive modifiche; g) le fondazioni di partecipazione e di comunità;
6. h) gli istituti di patronato e di assistenza sociale di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152 (Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale) e successive modifiche;
7. i) gli enti ausiliari di cui all’articolo 2 della legge regionale 22 settembre 1982, n. 44 (Disciplina delle attività di prevenzione e riabilitazione degli alcoolisti e tossicodipendenti svolte dagli enti ausiliari di cui all’articolo 94 della legge 22 dicembre 1975, n. 685) e successive modifiche;
8. j) gli enti riconosciuti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese;
9. k) gli altri soggetti privati non a scopo di lucro.

Fanno parte del terzo settore anche gli enti associativi dei suddetti soggetti.

**Art. 3 – Requisiti**

Il soggetto del terzo settore per poter essere iscritto nel Registro dei soggetti gestori dei servizi alla persona ovvero accreditato, oltre ad essere iscritto nei registri o albi previsti dalla normativa statale e regionale e Camera di Commercio (o equivalente in base alla normativa comunitaria), deve possedere i requisiti di seguito indicati:

1) adozione di un modello organizzativo in linea con i principi di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della L. 29 settembre 2000, n. 300);

2) non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione a una procedura d’appalto o concessione previste all’articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

3) possesso da parte del responsabile, e di tutte le figure professionali operanti nel servizio stesso, dei requisiti previsti al successivo art. 4 “Figure professionali”, e per almeno il 50% degli operatori di ulteriore esperienza adeguatamente documentata di almeno 2 anni nell’area di utenza specifica del servizio;

4) applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro, con particolare riguardo al corretto inquadramento degli operatori nelle qualifiche corrispondenti alle

tipologie delle mansioni svolte e regolarità nei versamenti dovuti a INPS e INAIL per gli operatori stessi;

5) dotazione di personale idonea, quantitativamente e qualitativamente, a garantire la presa in carico delle persone destinatarie del servizio secondo quanto disciplinato dal presente avviso;

6) costo del lavoro del personale operante in base alle apposite tabelle ministeriali, anche in riferimento agli spostamenti del personale operante per le varie prestazioni da effettuare nella stessa giornata;

7) indicazione degli strumenti di qualificazione organizzativa del lavoro;

8) contenimento del turn over degli operatori dedicati al servizio, mantenendo per almeno il 30% degli stessi la titolarità dei contratti di lavoro a tempo indeterminato;

9) operatività del servizio nell'arco di almeno dodici ore giornaliere, per tutti i giorni della settimana, anche nell'arco delle ventiquattro ore, in relazione ai bisogni delle persone e del nucleo familiare e di quanto previsto nei piani personalizzati di assistenza nonché durante i giorni festivi ove necessario e se specificato nei piani stessi;

10) possesso di un'idonea sede operativa del servizio nell'ambito territoriale del soggetto pubblico accreditante, ovvero impegno ad attivare una sede operativa nel territorio del Distretto sociosanitario Roma 4.3;

11) disponibilità di mezzi di trasporto finalizzati alla realizzazione degli interventi previsti dal P.A.I;

12) adozione di adeguate coperture assicurative volte a garantire le persone destinatarie del servizio, gli operatori e i soggetti terzi per danni imputabili a soggetto erogatore o ad altri soggetti di cui debba rispondere;

13) possesso di un sistema di gestione dei dati informatizzato idoneo ad adempiere agli obblighi informativi nei confronti del sistema informativo locale e regionale dei servizi sociali;

14) possesso della certificazione di qualità, per la specifica area di intervento prevista dal presente avviso, rilasciata da enti di certificazione accreditati;

15) conoscenza degli specifici problemi sociali del territorio, delle risorse sociali della comunità e delle risorse territoriali in campo socioassistenziale e sociosanitario;

16) adozione della carta dei servizi, contenente la descrizione complessiva del servizio offerto anche in riferimento alla tipologia di persone a cui il soggetto gestore stesso si rivolge, in particolare:

- Mission (ragion d’essere dell’organizzazione e i valori cui si ispira) attinente alla specifica tipologia di attività da accreditare;

- Principi del servizio, diritti e doveri degli utenti;

- Obiettivi e loro articolazione nel tempo;

- Servizi offerti, tipologia di prestazioni e tariffe applicate;

- Modalità di erogazione dei servizi;

- Ambiti territoriali nei quali svolge l’attività l’ente che richiede l’iscrizione al registro;

- Modalità di accesso;

- Modalità di collaborazione con la committenza per l’elaborazione e l’attivazione dei progetti e/o prestazioni;

- Modalità di raccordo nella gestione dell’utenza, nel mantenimento di contatti costanti con la famiglia dell’utente, con i Servizi Sociali di riferimento, con la rete del territorio;

- Modalità e tempi massimi di attivazione del servizio dalla richiesta;

- Orari di apertura, riferimenti di sede e telefonici;

- Standard di qualità, dimensioni e indicatori;

- Sistema di valutazione adottato per la rilevazione del grado di soddisfazione dell’utenza e del personale rispetto all’organizzazione del servizio e alle prestazioni erogate, sistema di verifica e di controllo;

- Sistema adottato per l’invio di segnalazioni e reclami.

**Art. 4 - Figure professionali**

Il personale operante presso il soggetto gestore del servizio svolge le attività assicurando tempestività, adeguatezza e continuità dell'intervento e possiede i titoli formativi e professionali di seguito indicati. Il Soggetto Gestore è tenuto a garantire la supervisione e la formazione delle figure professionali impiegate.

**Il responsabile del servizio** È la figura professionale che assicura la quotidiana presenza nella sede operativa del soggetto gestore per un tempo adeguato alle funzioni che deve svolgere e, comunque, la reperibilità in base alle esigenze del servizio stesso. In dettaglio, il responsabile del servizio o di un suo delegato dovrà assicurare la reperibilità telefonica dalle ore 7:00 alle ore 21:00 dal lunedì al sabato, compresi i pre-festivi.

Egli ha la responsabilità operativa del servizio e svolge, in particolare, le seguenti funzioni:

1. a) programma, organizza e coordina le attività;
2. b) garantisce la corretta e piena attuazione dei piani personalizzati;
3. c) si coordina con i servizi sociali territoriali;
4. d) gestisce il personale impiegato.

Il ruolo del responsabile è ricoperto da:

1. a) laureati di secondo livello in ambiti disciplinari afferenti alle aree sociali, pedagogico-educative, psicologiche o sanitarie, con esperienza adeguatamente documentata di almeno 2 anni nell'area d'utenza specifica del servizio (minori, persone con disabilità, anziani);
2. b) laureati di primo livello in ambiti disciplinari afferenti alle aree sociali, pedagogico-educative, psicologiche o sanitarie, con esperienza adeguatamente documentata di almeno 4 anni di cui almeno 2 nell'area d'utenza specifica del servizio (minori, persone con disabilità, anziani);
3. c) diplomati di scuola secondaria superiore, con esperienza adeguatamente documentata di almeno 6 anni nel ruolo di responsabile, di cui almeno 2 nell'area d'utenza specifica del servizio (minori, persone con disabilità, anziani).

L'esperienza deve essere stata maturata o presso strutture residenziali, semiresidenziali e centri diurni socio-assistenziali autorizzati (pubblici o privati) o nel servizio di assistenza domiciliare pubblica per le tipologie di utenza per le quali il servizio è previsto.

Oltre al responsabile del servizio deve essere garantita la presenza di figure professionali qualificate, in relazione alla tipologia del servizio prestato, alle caratteristiche ed ai bisogni dell'utenza seguita.

**L'Assistente sociale** È la figura professionale formata ai sensi della vigente normativa, che assiste le persone destinatarie delle prestazioni con interventi di natura socio-assistenziale, volti anche alla soluzione di problemi che si evidenziano o nascono in concomitanza con l’inizio dell’attività assistenziale. Favorisce il migliore utilizzo delle risorse offerte dal soggetto gestore e quelle presenti sul territorio; cura in particolare i rapporti con la famiglia d'origine e con l'ambiente di provenienza al fine di prevenire forme di isolamento, collabora e promuove l'attività sociale in relazione ai singoli piani personalizzati di assistenza. Assume e collabora alla gestione del Piano di Assistenza Individualizzato, partecipando alle eventuali rimodulazioni del P.A.I. in collaborazione con i servizi sociali territoriali.

**L' educatore professionale** È la figura professionale che svolge interventi educativi e di assistenza per la realizzazione del piano educativo personalizzato per il raggiungimento degli obiettivi previsti.

Egli è principalmente “un agente di cambiamento” poiché lavora sui progetti di vita degli utenti, con l’obiettivo di coniugare le risorse personali del soggetto con le risorse esterne, in integrazione con l’ambiente. In particolare:

1. a) nell’ambito della programmazione generale, progetta e mette in atto le attività finalizzate al mantenimento e al miglioramento delle abilità e capacità fisiche, cognitive e relazionali delle persone prese in carico, nonché all’integrazione sociale, in stretto rapporto con l’assistente sociale partecipando altresì ai momenti di progettazione e di verifica nel lavoro di équipe del servizio;
2. b) nell’ambito dei servizi per minori svolge una funzione di supporto all’organizzazione familiare e promuove momenti di interazione con l’ambiente di riferimento, familiare e di relazione, di ogni singolo minore, nonché con la rete dei servizi del territorio.

La funzione di educatore professionale è ricoperta dagli educatori professionali formati nell'ambito delle classi di laurea per le professioni sociali e delle classi di laurea delle professioni sanitarie della riabilitazione e titoli equipollenti.

**Lo psicologo** È la figura professionale la cui attività è rivolta alla realizzazione di interventi di prevenzione, diagnosi, riabilitazione e sostegno psicoeducativo rivolte all’individuo, alla coppia, alla famiglia ed al gruppo, che spaziano dalla prevenzione del disagio alla promozione della salute psicologica, alla prevenzione dell’antisocialità e alla promozione del benessere relazionale e sociale.

**Mediatore Familiare**

Il mediatore familiare è un professionista specializzato nella risoluzione delle controversie tra coppie e nella riorganizzazione delle relazioni familiari in caso di divorzio o separazione. La funzione principale del mediatore familiare è quella di assicurare la bigenitorialità e quindi salvaguardare i diritti dei figli coinvolti nella crisi coniugale, specialmente se minori.

**L'operatore**

È la figura professionale la cui attività è rivolta a garantire assistenza nelle necessità primarie della persona, favorendo il benessere, la socialità e l’autonomia all'interno del contesto di vita quotidiana della persona.

La funzione di operatore può essere svolta da:

1. a) operatori sociosanitari (OSS);
2. b) assistenti domiciliari e dei servizi tutelari (ADEST);
3. c) operatori socioassistenziali (OSA);
4. d) operatori tecnici ausiliari (OTA);
5. e) assistenti familiari (DGR 609/2007);
6. f) persone in possesso del diploma quinquennale professionale nel settore dei servizi sociosanitari e titoli equipollenti;
7. g) OEPAC - Operatore Educativo per l'Autonomia e la Comunicazione.

Possono altresì svolgere le funzioni di operatore, in un rapporto che non superi il 20 per cento dell’organico previsto, le persone non in possesso dei titoli sopra indicati, ma con documentata esperienza in tali funzioni almeno quinquennale in strutture e servizi socio assistenziali nell'area d'utenza specifica del servizio (minori, persone con disabilità, anziani, persone con disagio sociale), purché si iscrivano ad un corso utile al rilascio di uno dei titoli sopra elencati entro un anno dall’iscrizione al registro.

Il mancato conseguimento del titolo entro due anni dall'iscrizione al corso fa venir meno l'idoneità allo svolgimento delle funzioni di cui trattasi.

Qualora diverse funzioni del servizio facciano capo ad una sola persona è indispensabile che, comunque, queste vengano svolte tutte con completezza e dimostrata professionalità.

Il responsabile e le altre figure professionali del servizio, non devono essere stati condannati con sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero avere procedimenti penali in corso per reati di cui al titolo IX (Dei delitti contro la moralità pubblica e il buon costume), al capo IV del titolo XI (Dei delitti contro la famiglia) e al capo I e alle sezioni I, II e III del capo III del titolo XII (Dei delitti contro la persona) del Libro secondo del codice penale. Gli operatori devono altresì possedere idoneità psicofisica per le mansioni da svolgere, attestata da idonea certificazione sanitaria.

**Prezzo**

Il gestore si impegna a fornire le prestazioni al seguente prezzo onnicomprensivo di tutti gli oneri previdenziali e fiscali, delle imposte e di qualsiasi altro costo diretto, indiretto ed accessorio:

1. Assistente familiare, ADEST, OSA, OTA € 21,00/h oltre IVA, se dovuta;

2. OSS, OEPAC € 22,00/h oltre IVA, se dovuta;

3. Educatore professionale € 24,00/h oltre iva, se dovuta;

4. Psicologo € 26,50/h oltre IVA, se dovuta;

5. Assistente sociale € 26,50/h oltre IVA, se dovuta;

6. Mediatore familiare € 26,50/h oltre IVA, se dovuta.

In caso di servizi durante i giorni festivi e/o nell’orario 21:00 – 7:00 potranno essere concordate tariffe differenziali.

Il prezzo orario del Responsabile del Servizio è pari ad € 24,50 e comprende la complessiva organizzazione, il coordinamento, le riunioni di équipe, i tempi di trasferimento e, in generale, i tempi necessari a raggiungere il luogo della prestazione.

**Art. 5 – Modalità per la tenuta del Registro Struttura del Registro**

La selezione dei soggetti da iscrivere nel registro, mediante verifica dei requisiti, sarà effettuata da apposita commissione istituita con determinazione del Comune di Subiaco capofila del Distretto sociosanitario Roma 5.4 (la quale avrà la facoltà di richiedere eventuali integrazioni/documentazione, al fine di valutare la domanda di iscrizione al registro). La commissione provvede all’iscrizione al registro entro 180 gg. dalla data di presentazione della richiesta. Nel caso che vengano a mancare i requisiti necessari all’iscrizione la domanda verrà rigettata.

Il Registro Distrettuale dei soggetti gestori dei servizi alla persona è gestito dal Comune di Bracciano, Capofila del Distretto sociosanitario Roma 4.3, che lo aggiorna con cadenza semestrale, è pubblico ed è consultabile sui siti istituzionali dei Comuni appartenenti al Distretto sociosanitario Roma 4.3.

**5.1 - Struttura del Registro**

Il Registro è articolato in sezioni corrispondenti alle varie tipologie di prestazioni e destinatari del servizio. L’ente del terzo settore che intende iscriversi al registro in una o più sezioni deve disporre di almeno una delle figure professionali indicate in elenco per ciascuna delle sezioni previste:

▪Sezione A – Minori e Famiglie ; - FIGURA PROFESSIONALE RICHIESTA: educatore professionale, psicologo, operatore educativo per l’autonomia e la comunicazione (OEPAC);

▪Sezione B –Persone con disabilità anche minori ; - FIGURA PROFESSIONALE RICHIESTA: operatore sociosanitario (OSS), operatore socioassistenziale (OSA), operatore tecnico ausiliario (OTA), Operatore Educativo per l’Autonomia e la Comunicazione (OEPAC), educatore professionale, psicologo, assistente sociale;

▪Sezione C – Anziani:

* Sezione D – Persone in condizione di grave disagio sociale ;

- FIGURA PROFESSIONALE RICHIESTA: operatore sociosanitario (OSS), assistente domiciliare e dei servizi tutelari (ADEST), operatore socioassistenziale (OSA), operatore tecnico ausiliario (OTA), assistente familiare (D.G.R. Lazio n. 609\2007), diploma quinquennale professionale nel settore dei servizi sociosanitari e titoli equipollenti;

- FIGURA PROFESSIONALE RICHIESTA: assistente sociale, psicologo, educatore professionale;

- FIGURA PROFESSIONALE RICHIESTA: mediatore familiare, psicologo;

- FIGURA PROFESSIONALE RICHIESTA: assistente sociale, psicologo.

▪Sezione D – Assistenza a persone in condizioni di grave disagio sociale:

▪Sezione E – Mediazione Familiare:

▪Sezione F - Sostegno alla genitorialità:

Per le modalità specifiche di erogazione per tipologia di persone destinatarie del servizio si fa riferimento a quanto contenuto nella DGR 28/02/2017 n. 88.

**Art. 6 – Iscrizione al Registro**

La domanda di iscrizione, redatta secondo il modello allegato, in busta chiusa, va trasmessa a mezzo PEC all’indirizzo del Comune Capofila,

distrettorm5.4@pec. comunesubiaco.com avente ad oggetto “ISCRIZIONE AL REGISTRO DEI SOGGETTI EROGATORI E GESTORI DEI SERVIZI ALLA PERSONA”, .

Alla domanda di iscrizione al Registro, raccolta in busta chiusa con l’indicazione del mittente e riportante la dicitura: “ISCRIZIONE AL REGISTRO DISTRETTUALE DEI SOGGETTI GESTORI DEI SERVIZI ALLA PERSONA - NON APRIRE”.

Il presente Bando è aperto e non prevede termini di scadenza.

**Art. 7 – Documenti da Allegare alla domanda di accreditamento**

1. Copia dello Statuto e/o Atto costitutivo (evidenziando lo scopo sociale);

2. Fotocopia di documento di identità in corso di validità del Legale Rappresentante;

3. Relazione illustrativa (max 15 pagine no fronte/retro) sui punti indicati all’art. 3 dell’avviso di cui all’oggetto allegando tutta la documentazione comprovante quanto dichiarato;

4. Curricula delle figure professionali riportante l’autodichiarazione sottoscritta;

5. Carta dei servizi;

6. Certificazione di qualità, per la specifica area di intervento prevista dal presente avviso, rilasciata da Enti di certificazione accreditati;

7. Autodichiarazione circa il possesso di tutti i requisiti previsti dall’Avviso Pubblico del Distretto sociosanitario Roma 5.4

**Art. 8 – Obblighi per gli iscritti al Registro**

Gli iscritti al Registro hanno l’obbligo di comunicare ogni variazione dei dati trasmessi all’atto dell’iscrizione e rispettare quanto previsto nel presente avviso, altrimenti si procederà con la cancellazione.

Annualmente i soggetti accreditati dovranno confermare il mantenimento dei requisiti, con apposita comunicazione, a mezzo PEC all’indirizzo del Comune Capofila, distrettorm5.4@pec.comunesubiaco.com avente ad oggetto “ RINNOVO ISCRIZIONE DEI SOGGETTI EROGATORI E GESTORI DEI SERVIZI ALLA PERSONA”

**Art. 9 – Responsabile del Procedimento**

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 5 L. 241/1990 e s.m.i. è il Coordinatore dell’Ufficio di Piano Dott.ssa Maria Colazingari email distrettorm5.4@comunesubiaco.com

**Art. 11 – Informazione sul Registro**

Per informazioni è possibile contattare l’ufficio di Piano del Distretto sociosanitario Roma 5.4 nei giorni: lunedì e mercoledì dalle ore 9:00 – alle ore 13:00, al numero 0774816212

**Art. 12 – Tutela della privacy**

I dati di cui il Distretto sociosanitario Roma 5.4 entrerà in possesso a seguito del presente avviso saranno trattati nel rispetto delle disposizioni dettate dal D. Lgs. n. 196/2003 e dal D. Lgs n.101/2018 di adeguamento della normativa nazionale al Regolamento U.E. 2016/679, comunque utilizzate esclusivamente per le finalità del presente avviso.

Il titolare del trattamento è il Comune di Subiaco relativamente :

- alla pubblicazione dei soggetti che risulteranno idonei all’iscrizione al registro in parola sui siti istituzionali dei Comuni del Distretto sociale Roma 4.3;

- all’aggiornamento con cadenza semestrale;

Il Responsabile Ufficio di Piano

Distretto Rm 5.4

Colazingari Maria